

A cura di Nicola Perna

# Osservazioni sui criteri di valutazione del rischio specifico

Categoria: **Antiriciclaggio**  
Sottocategoria: **Varie**

All'emanazione da parte del CNDCEC delle Regole Tecniche, considerate vincolanti per gli iscritti, è seguita la pubblicazione delle Linee Guida, elaborate al fine di consentire agli iscritti l'apprendimento e la corretta applicazione delle citate Regole Tecniche. Dette Linee Guida sono utili strumenti che il CNDCEC, in qualità di Organismo di Autoregolamentazione (ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina) mette a disposizione dei professionisti, con soluzioni operative, al fine di aiutarli nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Dlgs. 231/2007. Tuttavia, ci sono aspetti, che riguardano la metodologia del calcolo del rischio specifico (e di conseguenza del rischio effettivo), che andrebbero chiariti al fine di evitare che detto calcolo porti ad una valutazione non corretta vanificando lo scopo per cui sono state elaborate.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Determinazione del rischio effettivo</b> .....	2
<b>Determinazione del rischio specifico</b> .....	3
<b>Conclusioni</b> .....	6

**Premessa**

Dal 1° gennaio 2020 (Informativa n. 68/2019 del CNDCEC) per i professionisti diventeranno vincolanti le **Regole Tecniche CNDCEC** (di seguito **R.T.**) emanate dal Consiglio Nazionale e diffuse con l'Informativa n. 8/2019.



**INFORMA** - Il 22 maggio scorso sono state rese disponibili agli iscritti le **Linee Guida CNDCEC** (di seguito **L.G.**) aventi **valenza meramente esemplificativa**, elaborate per fornire indicazioni e soluzioni operative al fine di **aiutare i professionisti** nella corretta attuazione della normativa antiriciclaggio.

Alcuni aspetti delle L.G. riguardanti la valutazione del **rischio specifico**, e di conseguenza quello effettivo, non sono del tutto chiari e meriterebbero dei chiarimenti in quanto possono, potenzialmente, indurre i professionisti ad un errore di valutazione.

**Determinazione del rischio effettivo**

La Regola tecnica n. 2 - Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 D.Lgs. 231/2007) - prevede la determinazione del rischio effettivo dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico mediante l'utilizzo della matrice sotto riportata:

**III. Determinazione del rischio effettivo**

RISCHIO INERENTE PONDERATO	..... X 0,30 =	
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	.... X 0,70 =	
	<b>RISCHIO EFFETTIVO</b>	

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Pertanto, per la determinazione del **rischio effettivo**, occorre tener conto:

**1. del RISCHIO INERENTE** (rischio proprio delle attività svolte dal professionista): sono individuate una serie di tipologie di prestazioni professionali attribuendo, in via indicativa, uno specifico grado di intensità di rischio inerente

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo

**2. del RISCHIO SPECIFICO** composto dagli **aspetti connessi**:

- (Tabella A) **al cliente**
- (Tabella B) **alla prestazione professionale e/o operazione**

ai quali dovranno essere **attribuiti dei punteggi**, nell'intervallo da 1 a 4 (come per il rischio inerente).

#### Determinazione del rischio specifico

Le due Tabelle (A e B) mantengono l'impostazione già proposta nelle L.G. del Luglio 2011, dove, peraltro, la Tabella B riguardava espressamente **aspetti connessi alle sole operazioni**.

Occorre, innanzitutto, rilevare la differenza di significato tra **PRESTAZIONE PROFESSIONALE** ed **OPERAZIONE**, così come definite nel D.Lgs. 231/2007:

**OPERAZIONE:** l'attività consistente nella **movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento** o nel compimento di **atti negoziali a contenuto patrimoniale**; costituisce operazione anche la **stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale**, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale - (art.1 co.2 lett. t)

**PRESTAZIONE PROFESSIONALE:** "una **prestazione intellettuale o commerciale** resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una **certa durata**" - (art.1 co.2 lett. gg)

Le due definizioni **differiscono in modo sostanziale** tra loro, pertanto anche l'approccio non può essere identico.

Elenchiamo gli aspetti da valutare, così come riportati nelle R.T. e L.G., nel caso in cui il professionista fornisca al cliente una **prestazione professionale** o lo aiuti nel portare a compimento una **operazione**, indicando con **SI** gli aspetti effettivamente da valutare e con **NO** quelli da escludere (nel caso delle prestazioni professionali).

<b>Tabella A: Aspetti connessi al cliente</b>	<b>Operazione</b>	<b>Prestazione Professionale</b>
Natura giuridica	SI	SI
Prevalente attività svolta	SI	SI
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	SI	SI
Area geografica di residenza del cliente	SI	SI

<b>Tabella B: Aspetti connessi all'operazione e/o alla prestazione professionale</b>	<b>Operazione</b>	<b>Prestazione Professionale</b>
Tipologia (non si ravvede la necessità di duplicare il valore relativo alla "Tipologia" in quanto già assegnato in fase di valutazione del rischio inerente, pertanto <b>il valore non dovrebbe essere richiesto né per la prestazione professionale né per l'operazione</b> )	SI	SI
Modalità di svolgimento	SI	SI
Ammontare dell'operazione	SI	NO
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione Professionale	SI	SI
Ragionevolezza <b>(le Linee Guida fanno riferimento alle sole operazioni)</b>	SI	NO
Area geografica di destinazione	SI	SI

Come è possibile notare alcuni aspetti della Tabella B, necessari al professionista per completare la valutazione del rischio specifico, andrebbero compilati **solo in caso di operazioni** e non per le prestazioni professionali.

Le R.T. e L.G. prevedono già l'esonero dalla totale compilazione della Tabella B, ma solo per alcune prestazioni e non per le altre, e precisamente:

**"Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata. In questo ultimo caso, in relazione a dette prestazioni, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro."**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> (pag. 12 delle Regole Tecniche e pag. 29 delle Linee Guida)

A parere di chi scrive, la determinazione del **rischio specifico**, e di conseguenza del **rischio effettivo**, dovrebbe tener conto dei seguenti criteri:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO	
in caso di <b>OPERAZIONI</b> :	in caso di <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b> :
somma dei valori delle <b>tabelle (A + B) diviso DIECI</b>	somma dei valori delle <b>tabelle A+B diviso OTTO</b> con esclusione degli aspetti quali <b>Ammontare dell'operazione e Ragionevolezza</b>

Nel caso di prestazione professionale quale la **“Consulenza in operazioni di finanza straordinaria”**, alla quale deve essere assegnato il **valore 4** per il **rischio inerente** (come previsto dalle R.T.), l’assegnazione di un punteggio pari ad 1 (il più basso, non essendo possibile omettere il valore) agli aspetti **non attinenti le prestazioni professionali** (ammontare dell’operazione e ragionevolezza), rischierebbe di falsare la valutazione del rischio e di conseguenza le misure di adeguata verifica da adottare.



**ESEMPIO**

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO													VALORE DEL RISCHIO SPECIFICO/10	VALUTAZIONE RISCHIO EFFETTIVO	Grado di Rischio	Misure di adeguata	
Cliente (Ragione sociale - Cognome e Nome)	Rischio inerente				A. Aspetti connessi al cliente				B. Aspetti connessi alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE								B. Aspetti connessi alla prestazione professionale
	Natura giuridica	Prevalente attività svolta	Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte	Tipologia prestazione professionale o operazione	Modalità di svolgimento	Ammontare dell'operazione	Frequenza e volume delle operazioni e la durata della prestazione professionale	Ragionevolezza dell'operazione o della prestazione professionale	Area geografica di destinazione							
1 Ditta prova	4	4	3	3	4	14,0	4	3	1	4	1	4	17,0	3,1	3,4	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	ORDINARIA
2 Ditta Prova	4	4	3	3	4	14,0	4	3		4		4	15,0	3,6	3,7	MOLTO SIGNIFICATIVO	RAFFORZATA

Come è possibile evincere dall’esempio sopra esposto il **grado di rischio cambia**, in presenza di operazioni/prestazioni professionali di rilievo e, di conseguenza, anche le **misure di adeguata verifica da applicare** tenendo conto che, tra una AVC ordinaria ed una rafforzata, quest’ultima necessita la messa in atto di **ulteriori obblighi a carico** del soggetto obbligato quali:

- ✓ acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- ✓ approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- ✓ acquisire le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- ✓ verificare l’origine del patrimonio e la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- ✓ intensificare la frequenza del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Il grado di rischio, e di conseguenza le misure di adeguata verifica, possono variare anche in altri casi:

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO																			
ID	Cliente (Ragione sociale - Cognome e Nome)	Rischio inerente				A. Aspetti connessi al cliente				B. Aspetti connessi alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE				B. Aspetti connessi alla prestazione professionale		VALORE DEL RISCHIO SPECIFICO/10	VALUTAZIONE RISCHIO EFFETTIVO	Grado di Rischio	Misure di adeguata
		Natura giuridica	Prevalente attività svolta	Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte	Tipologia prestazione professionale o operazione	Modalità di svolgimento	Ammontare dell'operazione	Frequenza e volume delle operazioni e la durata della prestazione professionale	Ragionevolezza dell'operazione o della prestazione professionale	Area geografica di destinazione	VALORE RISCHIO SPECIFICO/8							
1	Ditta prova 1	3	1	2	2	4	9,0	3	1	1	2	1	4	12,0	2,1	2,4	POCO SIGNIFICATIVO	SEMPLIFICATA	
2	Ditta Prova 2	3	1	2	2	4	9,0	3	1		2		4	10,0	2,4	2,6	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	ORDINARIA	

### Conclusioni

Prima del 01/01/2020, data in cui diverranno vincolanti le Regole Tecniche per i professionisti, auspichiamo che i Gruppi di Lavoro antiriciclaggio del CNDCEC chiariscano gli aspetti riguardanti la **valutazione del rischio specifico** in presenza di sole **prestazioni professionali** - in special modo le attività di consulenza -, evitando che, per ogni cliente, venga compilata una tabella che preveda l'inserimento di valori non attinenti (quindi non necessari o addirittura "a caso") che **potrebbero falsare la reale valutazione del rischio effettivo**, sulla base del quale il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica.